

Romolo Donzelli

Azione popolare, Causa petendi, Comparsa, Connessione, Continenza, Cosa giudicata, Eccezione, Inibitoria, Intervento di terzo, Legittimazione ad agire, Litisconsorzio, Litispendenza, Prova, Nullità degli atti processuali, Opposizione di terzo, Opposizione all'esecuzione, Oralità, Parte, Petitum, Pm, Preclusione, Pregiudizialità, Pregiudiziale (questione), Preliminare (questione), Procedimenti cautelari, Questione, Ricorso, Rimessione in termini, Sentenza, Sospensione, Sostituzione processuale, Termine, Terzo, Trattazione, Ultrapetizione, Urgenza (provvedimenti di), Vendita forzata.

in *Nuova Enciclopedia Treccani*, Roma, 2011.

Atto processuale. Assumendo il processo come una serie di atti reciprocamente concatenati e finalizzati alla decisione della controversia, l'a.p. è ogni atto che appartiene a questa serie. Per regola generale gli atti processuali debbono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salvo che la legge non prescriva specifici requisiti di forma (art. 121 c.p.c.) (v. nullità). Generalmente si distingue tra atti del giudice, più correttamente definiti *provvedimenti*, ed atti di parte. Riguardo questi ultimi, il c.p.c., se da un lato, detta una disciplina generale del loro contenuto (art. 125 c.p.c.), dall'altra, prescrive dettagliati requisiti di forma per alcuni di questi: si pensi ad es. all'atto con cui l'attore propone la domanda (citazione: art. 163 c.p.c.) o al primo atto difensivo del convenuto (comparsa di risposta: art. 167 c.p.c.). Riguardo, invece, i provvedimenti il c.p.c. disciplina in generale i requisiti di forma delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti (artt. 132, 134, 135 c.p.c.).

Azione popolare. Istituto risalente al diritto romano (*actio popularis*) e successivamente accolto nell'ordinamento dello Stato liberale, secondo il quale, in via eccezionale, è riconosciuta a chiunque (*quivis de populo*) l'azione volta alla tutela dell'interesse pubblico all'osservanza della legge. Si suole distinguere a tal proposito tra azione popolare *suppletiva* (o sostitutiva) e azione popolare *correttiva*. Nella prima, l'attore popolare, supplisce all'inerzia della p.a. sostituendosi alla legale rappresentanza dell'ente per far valere nei confronti di un terzo, un diritto o un interesse dell'ente stesso. Nella seconda, invece, l'attore esercita un'azione diretta contro la stessa p.a. allo scopo – appunto – di far correggere una situazione di illegittimità dalla stessa posta in essere. Il carattere eccezionale dell'istituto, tradizionalmente concepito, deriva dalla convinzione dell'assenza, in capo all'attore, di un interesse suo personale (individuale) violato e bisognoso di tutela, come comunemente accade ogni qual volta l'attore richieda la tutela giurisdizionale dei suoi diritti soggettivi. Nell'azione popolare, invece, l'attore si presenta come «rappresentante» di un interesse che non è suo, ma pubblico. Successivamente all'entrata in vigore della nostra Costituzione e con la nascente istanza di tutela giurisdizionale dei c.d. interessi collettivi o diffusi (interesse all'integrità ambientale, alla sicurezza dei consumatori ecc.) si è posto il problema se disciplinare l'accesso al giudizio collettivo mediante un regime di legittimazione popolare, ovvero consentire anche al singolo membro della collettività di esercitare l'azione per la tutela dell'interesse collettivo. In questo contesto, dunque, l'istituto, nato in riferimento alla tutela di interessi pubblici, è andato riferendosi anche a quelle fattispecie in cui il singolo, come nell'azione popolare tradizionalmente concepita, fa valere un interesse superindividuale, ma quest'ultimo, pur appartenendo a collettività anche molto estese, resta un interesse privato.

Causa petendi. Come lo stesso dato letterale suggerisce la c.p. rappresenta la ragione del domandare, ovvero, più precisamente, l'insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l'effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. Da ciò si suole chiamare i fatti che confluiscono nella c.p. fatti *costitutivi*, per distinguerli da quelli posti a fondamento delle eccezioni di merito sollevate dal convenuto, detti appunto *estintivi*, *impeditivi* o *modificativi*, per la loro portata negatoria del diritto affermato dalla controparte. L'incidenza della c.p. sulla disciplina del processo è notevole. Rappresentando, infatti, la c.p., assieme al *petitum*, uno degli elementi oggettivi che contribuiscono all'identificazione dell'azione esercitata (v. cosa giudicata), la c.p. rileva innanzitutto in tutti quegli istituti la cui disciplina dipende dall'esatta determinazione dell'oggetto del giudizio. Ciò accade ad esempio in relazione al contenuto della citazione per quel che concerne la funzione di *editio actionis* che a questa appartiene (v. citazione), alla disciplina della litispendenza e della continenza (v. litispendenza; continenza), nonché in relazione alla problematica dei limiti oggettivi del giudicato (v. cosa giudicata). Ma quale elemento identificativo della domanda la c.p. rileva anche quando occorre determinare la sussistenza di vincoli di connessione oggettiva tra cause diverse. Può accadere, infatti, che tra due distinte cause si verifichi un'identità (anche parziale) della fattispecie costitutiva (v. connessione) o addirittura che una causa, rientrando nella fattispecie costitutiva di un altro diritto, si ponga come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in via principale (v. pregiudizialità). In dottrina si distingue anche tra c.p. *attiva*, per indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, e c.p. *passiva*, per indicare i fatti lesivi del diritto dalla cui allegazione emerge il bisogno di tutela giurisdizionale.

Citazione. È l'atto introduttivo del processo ordinario di cognizione con il quale l'attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte invitandola a comparire in udienza nella data fissata. L'atto presenta, dunque, due principali funzioni (la c.d. *vocatio in ius*, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e la c.d. *editio actionis*, ovvero la proposizione della domanda giudiziale) in ordine alle quali il c.p.c. disciplina il contenuto della c. (art. 163 c.p.c.) e il suo regime di validità (art. 164 c.p.c.). Con riguardo al primo profilo funzionale, la c. deve dunque contenere l'indicazione dell'organo giudiziario adito, delle parti, della data della udienza di comparizione, nonché l'invito rivolto alla controparte a costituirsi tempestivamente avvertendola delle decadenze in cui potrà incorrere. In ordine alla seconda funzione, invece, la c. deve contenere gli elementi identificativi dell'azione esercitata, ovvero in particolare l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (*causa petendi*) (v.), la determinazione della cosa oggetto della domanda (*petitum* mediato) e le relative conclusioni (*petitum* immediato) (v. *petitum*; cosa giudicata). In ordine alla preparazione delle successive attività processuali è richiesto anche che siano indicati specificamente i mezzi di prova

di cui l'attore intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. L'attore dovrà inoltre indicare il nome e il cognome del suo difensore, nonché, qualora sia stata già rilasciata, la procura (v.). La c., debitamente sottoscritta, è consegnata all'ufficiale giudiziario che la notifica alla controparte. In ciò si apprezza la caratteristica strutturale che distingue l'introduzione del giudizio mediante c. ad udienza fissa o mediante ricorso (v.). In quest'ultimo caso, infatti, dell'atto introduttivo prende conoscenza prima il giudice adito, a cui compete la fissazione con decreto della data d'udienza, e solo successivamente il convenuto.

Comparsa. Con il termine «comparsa» si indica genericamente un insieme eterogeneo di atti processuali (v.) accomunati dall'essere atti di parte e dal loro inserirsi in un processo già avviato. In relazione alla diversa funzione cui rispondono ed al momento in cui devono essere compiute, la disciplina del processo di cognizione distingue tra: c. di risposta, riservata al convenuto quale primo atto difensivo (art. 167 c.p.c.); c. di intervento, riservata ai terzi interventori (art. 267 c.p.c.); c. conclusionale, con cui le parti illustrano le loro definitive conclusioni ed argomentazioni in fatto e in diritto (art. 190 c.p.c.); c. di riassunzione, con la quale le parti procedono alla riassunzione del processo (art. 125 disp. att. c.p.c.). Alcune delle norme richiamate dettano una specifica disciplina del contenuto dell'atto (v., per tutti, l'art. 167 c.p.c.). Anche la c., peraltro, è richiamata dall'art. 125 c.p.c. come destinataria della disciplina generale del contenuto degli atti di parte.

Connessione. Per connessione si intende genericamente la relazione che lega due distinte cause e che a diversi effetti può influenzare la disciplina del processo. Si distingue generalmente tra connessione *soggettiva* e *oggettiva*. La connessione (meramente) soggettiva si realizza allorché due rapporti giuridici abbiano in comune unicamente gli elementi soggettivi, cioè le *personae*. La connessione oggettiva si distingue a sua volta tra connessione *propria* e connessione *impropria*. La prima ipotesi dà luogo alle seguenti figure: a) connessione per *causa petenti* (v.), che si verifica allorché tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del titolo, cioè della fattispecie costitutiva; b) connessione per *petitum* (v.), che si realizza allorché la comunanza in questione sia riferita all'oggetto del rapporto; c) connessione per pregiudizialità-dipendenza (v. pregiudizialità), allorché un rapporto (detto pregiudiziale) entri a far parte della fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (detto dipendente), condizionandone l'esistenza. La connessione impropria, invece, si ha, quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione di identiche questioni di fatto o di diritto. La connessione, quale legame che intercorre tra diverse cause, incide come detto sulla disciplina del processo a più effetti. Tra questi, in primo piano, si pone l'esigenza di favorire il c.d. *simultaneus processus*, ovvero la trattazione e decisione congiunta della cause connesse, anche con possibile

deroga delle regole di competenza che disciplinano i rapporti in contesa (v. competenza, litisconsorzio, continenza) (v. artt. 31-36, 40, 103-107 c.p.c.). Esigenza – quella del *simultaneus processus* – che, in generale, è tanto più intensa, quanto più è stretto il vincolo di connessione che lega le distinte cause, in ragione della necessità di garantire che, pur in presenza di cause distinte, non si addivenga a decisioni in cui le medesime questioni siano accertate difformemente dai diversi giudici chiamati a pronunciarsi.

Continenza. Come già si evince sul piano lessicale per vincolo di continenza si intende nel diritto processuale civile il verificarsi di un rapporto di *identità parziale* tra due cause, in virtù del quale, appunto, una causa contiene l'altra. L'istituto in questione, dunque, si distingue dalla connessione (v.), che si riferisce a relazioni che coinvolgono cause *diverse*, e si approssima al fenomeno processuale della litispendenza (v.). Si avrà continenza di cause, quindi, allorché due cause presentino gli stessi elementi soggettivi (*personae*) e lo stesso titolo (*causa petendi*) (v.), nonché il *petitum* dell'una includa, poiché più ampio, il *petitum* dell'altra (v. *petitum*). Si prenda a titolo di esempio la relazione che corre tra il processo in cui la pronuncia richiesta al giudice per la tutela di un diritto soggettivo sia di mero accertamento ed il processo nel quale per quello stesso diritto la domanda sia viceversa tesa ad ottenere la condanna del convenuto; oppure si tenga presente il rapporto sussistente tra il processo in cui sia richiesta la mera risoluzione del contratto e quello in cui, oltre a questo effetto, venga dedotto anche il diritto al risarcimento del danno che da detta risoluzione discende. Come per la litispendenza il c.p.c. detta una disciplina processuale destinata ad evitare il rischio che la proposizione, davanti a giudici diversi, di due cause in rapporto di continenza possa favorire il formarsi di giudicati contraddittori. In particolare, l'art. 39, co. 2, c.p.c. dispone che, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa debba dichiarare con sentenza la continenza fissando un termine alle parti per riassumere la causa innanzi al primo giudice. Se questi, invece, non è competente per la causa successivamente proposta, è suo compito dichiarare la continenza e fissare il termine per la riassunzione. Come per la litispendenza la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione (v.).

Cosa giudicata. Secondo l'art. 2909 c.c., la c.g. (o giudicato sostanziale o autorità di cosa giudicata) è il *far stato ad ogni effetto* dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale (v. Accertamento, Giudicato-passaggio in) nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. La funzione pratica dell'istituto, come del processo dichiarativo che a questo è fondamentalmente preordinato, è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti. A tale esigenza, l'istituto risponde appunto garantendo che l'accertamento

contenuto nella sentenza oramai non soggetta alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. A tal riguardo, infatti, si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità dell'accertamento ecc. Detto risultato è tecnicamente garantito mediante la paralisi, nei successivi giudizi, dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare (c.d. preclusione del *dedotto* e del *deducibile*). Va peraltro chiarito in quali esatti limiti operi il vincolo in questione ed a tal riguardo si suole distinguere tra *limiti oggettivi* e *soggettivi* del giudicato. Stando alla regola dei limiti oggettivi, l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto soggettivo fatto valere nel processo opera in tutti i futuri giudizi in cui sia dedotto in via principale quello stesso diritto soggettivo (c.d. *effetti diretti*) o siano fatti valere diritti soggettivi la cui esistenza da questo dipende (c.d. *effetti riflessi*) (v. connessione). Come si comprenderà, dunque, se il fenomeno dell'efficacia diretta e riflessa trova fondamento nella comparazione dell'oggetto del giudizio originario con l'oggetto del giudizio successivo, vanno a monte acquisiti i criteri che garantiscono l'esatta determinazione del diritto soggettivo fatto valere in giudizio. Il problema, solo apparentemente scontato, ha condotto la scienza giuridica ad elaborare un insieme di principi noti come teoria dell'identificazione delle azioni. Secondo quest'ultima sarebbe opportuno distinguere tra domande etero-determinate e domande auto-determinate. Alle prime andrebbero ricondotte tutte le ipotesi in cui con la domanda l'attore faccia valere diritti soggettivi che si determinano in virtù delle parti, del contenuto del rapporto e del fatto costitutivo che vi ha dato origine. L'ipotesi tipica è rappresentato da diritti relativi che hanno ad oggetto prestazioni di genere, come ad esempio il diritto al pagamento di una somma di denaro. Con le domande auto-determinate, invece, ci si riferirebbe alle ipotesi in cui con la domanda siano fatti valere diritti soggettivi individuabili in riferimento alle parti ed al contenuto del rapporto, come avviene tipicamente con i diritti assoluti quali ad esempio il diritto di proprietà su un bene infungibile. La regola dei limiti soggettivi, invece, mira a determinare chi sia esattamente investito dall'efficacia vincolante del giudicato civile. Sotto questo profilo si ritiene, dunque, che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato vincoli, come si evince dal disposto dell'art. 2909 c.c., le parti del processo, nonché i loro eredi ed aventi causa. Salvo queste due ultime eccezioni si ritiene generalmente che coloro che non hanno preso parte al processo non debbano soggiacere all'autorità di cosa giudicata; e ciò per garantire il pieno rispetto del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. Sempre al tema delle garanzie costituzionali è poi connesso l'ulteriore quesito se il giudicato civile costituisca una garanzia costituzionalmente prevista. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, sebbene lungo percorsi argomentativi anche fortemente divergenti, giungono alla soluzione favorevole sulla base dell'interpretazione del coordinato disposto degli artt. 24, co. 1 e 2, e 111, co. 7, Cost.

Eccezione. Nel processo civile, con il termine polisenso «eccezione» ci si riferisce genericamente alle difese della parte convenuta volte ad impedire l'accoglimento della domanda proposta dall'attore. All'interno di questa ampia categoria, poi, si suole distinguere tra le e. *processuali* o di rito, atte a rilevare la presenza di un vizio formale o extraformale del processo idoneo a provocarne la chiusura in rito, e le e. *sostanziali* o di merito, con le quali, al contrario, si fa valere l'efficacia estintiva, impeditiva o modificativa (cfr. art. 2697, II co., c.c.) che appartiene ad un fatto sul piano del diritto materiale, con il conseguente effetto di provocare una pronuncia di rigetto della domanda nel merito della controversia. Un'ulteriore distinzione tra le diverse e. or ora indicate può essere operata alla luce del regime di rilevabilità delle stesse. Così di regola si distingue tra e. rilevabili d'ufficio ed e. rilevabili unicamente su istanza di parte (cfr. art. 112 c.p.c.); distinzione, quest'ultima, che non solo va apprezzata in riferimento al rapporto tra poteri delle parti e poteri del giudice, ma anche sul diverso piano concernente il regime delle preclusioni che colpisce ciascuna delle due categorie. Inoltre, l'ampiezza del significato che nella prassi viene ricondotto al termine in questione fa sì che come e. vengano qualificate anche le c.d. mere difese del convenuto, ovvero la contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore e posti dallo stesso a fondamento della domanda. Infine, una categoria particolare di e. è costituita dalle e. *riconvenzionali*. A quest'ultime vanno ricondotte le e. di merito caratterizzate dal riferirsi ad effetti giuridici – costituiti frequentemente da diritti potestativi – che possono essere fatti valere in giudizio non solo come tali, ovvero con lo strumento della domanda riconvenzionale, ma anche come meri fatti, cioè – appunto – in via di e.

Inibitoria. Con il termine «inibitoria» si suole indicare nel diritto processuale civile il provvedimento giudiziale con il quale viene ordinato ad un soggetto di astenersi da un comportamento antigiuridico. Il tratto qualificante dell'istituto risiede, quindi, nella natura dell'obbligo sostanziale che diviene oggetto del provvedimento, ossia un obbligo a carattere negativo (*non facere*) e generalmente continuativo. Si distingue, poi, tra l'i. c.d. *definitiva*, che appunto conclude un giudizio di cognizione decisorio (v. Decisorio - provvedimento), e l'i. *provvisoria*, avente al contrario natura cautelare. L'istituto ha ricevuto un approfondimento teorico relativamente recente, ovvero successivo agli anni Settanta, contestualmente all'emersione di nuovi interessi, afferenti al valore della persona e bisognosi di tutela. Ciò è causa di un'incertezza tuttora presente in merito all'inquadramento dell'istituto. Più in particolare si dubita della natura del provvedimento inibitorio definitivo, ritenendo alcuni che la tutela inibitoria debba essere ricondotta al mero accertamento, altri – i più – alla tutela di condanna, altri ancora alla tutela costitutiva (v. Azione). Le due questioni interpretative più delicate attengono comunque al carattere atipico o tipico dell'inibitoria e alla possibilità di supportare l'ordine inibitorio – non suscettibile, causa la sua ontologica infungibilità, di esecuzione forzata – con l'applicazione di misure coercitive che ne garantiscano l'esecuzione in via

indiretta. Riguardo la prima questione, l'orientamento dottrinale prevalente si pone a favore dell'atipicità ed in giurisprudenza talune pronunce avallano tale indirizzo. Riguardo, invece, le misure coercitive, nelle ipotesi in cui queste non siano previste *ex lege*, si è proposta l'applicazione degli artt. 388, comma 1, e 650 c.p.; ma sulla sanzionabilità in sede penale dell'inosservanza dell'ordine inibitorio l'orientamento di gran lunga prevalente si orienta in senso negativo.

Intervento di terzo. L'immagine comune del processo civile di cognizione vede contrapposte due parti, l'attore ed il convenuto, per l'ottenimento di una decisione a proprio favore. Ciononostante il processo, nel corso del suo svolgimento, può assumere una veste plurisoggettiva (v. Litisconsorzio) in ragione dell'i. in esso di soggetti terzi al giudizio rispetto alle parti originarie. Il c.p.c. distingue tra tre grandi categorie di i. La prima è costituita dall'i. *volontario* (art. 105 c.p.c.), in cui il terzo fa valere in giudizio un diritto nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, oppure, allorché ne abbia interesse, sostiene le ragioni di una di queste, senza proporre autonoma domanda. Nel primo caso (i. principale o *ad excludendum*) il diritto fatto valere è autonomo ed incompatibile con quello in disputa tra le parti originarie. Nel secondo caso (i. litisconsortile o adesivo autonomo), il diritto fatto valere è sì autonomo, ma compatibile con quello affermato da una delle parti originarie. Nel terzo ed ultimo caso, infine (i. adesivo dipendente o *ad adiuvandum*), la situazione legittimante l'intervento è data dalla titolarità di un rapporto giuridico dipendente (v. Connessione) rispetto a quello posto dalle parti ad oggetto del giudizio. La seconda categoria di i. è rappresentata dall'i. *su istanza di parte*, che appunto viene a realizzarsi in ragione della chiamata operata da una delle parti originarie del giudizio. Ciò può accadere o quando vi sia comunanza di causa o quando il terzo venga chiamato in garanzia da una delle parti originarie del processo. Vi è, infine, l'i. per ordine del giudice (detto anche *inssu iudicis*), in cui appunto è l'organo giudicante ad attivare il meccanismo dell'i. per mezzo dell'ordine indirizzato alle parti di provvedere alla chiamata del terzo. Ciò si verifica allorché ricorra il requisito della comunanza di causa e l'i. risulti al giudice opportuno in ragione dello svolgimento concreto del processo.

Litisconsorzio. Nel diritto processuale civile con il termine «litisconsorzio» si indica – come il lessico suggerisce – una lite tra più parti. Superato, peraltro, questo piano di apprezzamento generico del fenomeno, il discorso si fa estremamente complesso. In primo luogo è possibile distinguere tra l. *necessario* e l. *facoltativo*. Il primo ricorre nei casi in cui la decisione non può essere resa se non in confronto di più parti, sicché queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo (cfr. art. 102 c.p.c.). Le principali categorie di l. necessario sono tre. Una prima categoria è costituita dai processi che hanno ad oggetto rapporti giuridici unici con pluralità di parti (ve ne sono di ipotesi tipiche all'art. 248 c.c., in materia di disconoscimento della paternità, e all'art. 784 c.p.c., in

materia di giudizio di divisione). Si discute, inoltre, se in riferimento al l. necessario derivante dal carattere plurisoggettivo del rapporto sostanziale dedotto, la domanda proposta debba anche avere natura costitutiva o al contrario tale regime processuale trovi applicazione anche qualora la tutela richiesta sia di mero accertamento o di condanna. Una seconda ipotesi di l. necessario ricorre, invece, in materia di sostituzione processuale (v. sostituzione processuale; legittimazione ad agire). In tal caso, pur in assenza di un rapporto sostanziale plurilaterale, nel giudizio avviato dal sostituto processuale sul rapporto di titolarità del sostituito, questi è parte necessaria del giudizio (un'ipotesi tipicamente prevista dalla legge ricorre all'art. 2900 c.c. in materia di azione surrogatoria). Oltre a queste due categorie ve ne è infine una residuale, costituita dai casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni che ora viste (rapporto plurisoggettivo o sostituzione processuale) il legislatore abbia comunque espressamente previsto la necessaria partecipazione di più parti al giudizio per mere ragioni di opportunità. Per ciò che riguarda gli effetti dell'istituto sullo svolgimento del processo, il giudice, allorché rilevi il mancato rispetto dell'art. 102 c.p.c. deve ordinare alle parti di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio, superato il quale il processo si estingue se le parti non vi provvedono. Qualora tale vizio non sia rilevato durante il processo, la sentenza che lo chiude, anche se passata in giudicato, risulta *inutiliter data*, ovvero improduttiva di effetti. Diverso fondamento appartiene al l. facoltativo, il quale cerca di dare risposta alla necessità di contemperare diverse esigenze processuali; quella di coordinamento delle decisioni, di economia processuale, nonché di effettività e rapidità della tutela giurisdizionale. Da ciò deriva che lo svolgimento del processo in regime di l. facoltativo dipende in primo luogo dalla sussistenza di un vincolo di connessione sufficientemente intenso da giustificare la trattazione e la decisione congiunta di pur distinte controversie, con eventuale deroga alle ragioni di competenza. Così, su un piano generale, più tale vincolo si rivela intenso (v. Connessione), più la disciplina processuale favorisce lo svolgimento simultaneo del processo. Specie in riferimento al l. facoltativo si distingue poi tra l. *iniziale* e l. *successivo* a seconda del momento in cui la controversia assuma la veste plurisoggettiva in questione. Nel primo caso il l. si realizza allorché una parte proponga la domanda nei confronti di due o più parti o nell'ipotesi esattamente contraria, sempre che tra le cause che si propongono sussista connessione per l'oggetto o per il titolo o quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni (cfr. art. 103, I co., c.p.c.). Il l. successivo, invece, può aver luogo o per l'intervento del terzo nel processo (artt. 105-107 c.p.c.; v. Intervento di terzo) o per la riunione di più cause separatamente instaurate (cfr. art. 40, I-II co., c.p.c.).

Litispendenza. L'istituto della l. appartiene al novero degli strumenti che il processo civile destina alla realizzazione del coordinamento delle decisioni. La specificità di questo strumento si apprezza peraltro nel suo essere destinato ad evitare il contrasto pratico di giudicati, ovvero ad evitare che uno stesso

rapporto giuridico riceva una disforme regolamentazione giudiziale. A tal scopo il primo comma dell'art. 39 c.p.c. prevede che allorché una stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la l. e disponga con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Rilievo primario all'interno dell'istituto spetta dunque al concetto di «stessa causa», che, stando ai criteri di individuazione dell'azione, ricorre quando due controversie abbiano in comune gli elementi soggettivi (*personae*) e gli elementi oggettivi (*causa petendi, petitum*) (v. Cosa giudicata). In secondo luogo, per la dichiarazione di l. occorre che le due controversie pendano nel medesimo grado. Nel caso, invece, in cui i gradi di giudizio siano diversi, per il coordinamento delle decisioni la giurisprudenza ricorre all'istituto della sospensione (v. Sospensione). Come previsto dall'art. 39 poc'anzi menzionato, infine, il criterio della prevenzione vuole che spetti al primo giudice adito la decisione della controversia e che tale prevenzione sia determinata dalla notificazione della citazione. Riguardo a questo ultimo punto è peraltro controverso se nei processi in cui l'atto introduttivo assume la forma del ricorso (v. Ricorso) il momento determinante sia quello della notificazione del ricorso o quello del suo deposito. L'opinione prevalente si orienta in questo secondo senso. Il nostro ordinamento, poi, prevede accando all'appena descritta l. *interna* anche istituti simili con riguardo alla l. *internazionale* (art. 7 l. 218/95) e alla l. *comunitaria* (art. 27 reg. CE 44/2001).

Nullità degli atti processuali. La n. costituisce il tipico regime di invalidità degli atti del processo civile. L'atto processuale, però, pur se affetto da un vizio di n., produce comunque i suoi effetti sino a quando il giudice non dichiara la n. dell'atto stesso. La nullità processuale, quindi, sotto questo profilo, appare radicalmente diversa dalla nullità sostanziale. Il giudice civile deve dichiarare la n. quando l'atto manca dei requisiti formali richiesti dalla legge a pena di n. o quando un certo requisito formale mancante risulta indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (v. *Atto processuale*) (art. 156, I e II, c.p.c.). Tuttavia, la n. non può essere pronunciata se l'atto, pur mancante del requisito richiesto, ha in concreto raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, III, c.p.c.). Per regola generale spetta alla parte nel cui interesse la n. è stabilita rilevarla nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, sempre che non vi abbia dato causa o non vi abbia rinunciato anche tacitamente (*n. relative*) (art. 157 c.p.c.). Nei casi espressamente previsti dalla legge la n. può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice (*n. assolute*). Stando alla lettera della legge, danno luogo a n. rilevabili d'ufficio i vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero (art. 158 c.p.c.). Se la n. colpisce solo una parte dell'atto, questa non si estende alle parti che ne siano indipendenti ed inoltre, se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti a cui è idoneo. Particolarmente rilevante è poi il principio secondo cui la n. di un atto non si

estende agli atti anteriori, ma si estende agli atti successivi e dipendenti, sicché la sentenza stessa, contenente la decisione finale, potrà essere dichiarata nulla in ragione della n. degli atti anteriori da cui dipende (art. 159, I, c.p.c.). La n. della sentenza soggetta ad appello o a ricorso in cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole di tali mezzi di impugnazione (c.d. *principio di assorbimento o di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame*) (art. 161, I, c.p.c.). Se ciò non avviene la n. viene sanata. L'unica eccezione a questo principio si realizza quando la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice, ovvero sia inesistente (art. 161, II, c.p.c.). Nell'ipotesi in cui il giudice dichiari la nullità, questi deve, per quanto possibile, disporre la rinnovazione dell'atto viziato e degli atti a cui la nullità si estende (art. 162 c.p.c.).

Opposizione di terzo. Impugnazione straordinaria che nel diritto processuale civile è riservata a coloro che non hanno assunto la qualità di parte all'interno del processo (v. *Parte*). I due commi dell'art. 404 c.p.c. prevedono due diverse ipotesi di opposizione: quella ordinaria e quella revocatoria. La prima può essere proposta dal terzo avverso la sentenza esecutiva, anche non passata in giudicato, e pronunciata tra altre persone quando questa pregiudica i suoi diritti. Secondo l'interpretazione dominante il rimedio spetta al terzo titolare di un diritto incompatibile e prevalente rispetto a quello in contesa tra le parti che intende evitare il pregiudizio che possa derivargli dall'attuazione anche volontaria di quanto accertato in sentenza. D'altro canto in dottrina e giurisprudenza si ammette l'utilizzo del rimedio anche da parte del litisconsorte necessario pretermesso (v. *Litisconsorzio*) o da parte del terzo falsamente rappresentato (v. *Rappresentanza*). La seconda, invece, ovvero l'opposizione revocatoria, è riservata a due nominate categorie di terzi, gli aventi causa e i creditori delle parti, e può essere proposta solo quando la sentenza è l'effetto della collusione tra le parti, cioè quando queste si accordano per ottenere una pronuncia giudiziale che rappresenti una realtà sostanziale diversa da quella effettivamente esistente, o del dolo di una parte, cioè quando questa osserva una condotta processuale volta ad alterare fraudolentemente la realtà sostanziale a danno del terzo. L'impugnazione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le regole del procedimento che ha condotto alla stessa. Mentre l'opposizione di terzo ordinaria può essere proposta in ogni tempo, quella revocatoria deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del dolo o della collusione e l'atto introduttivo deve indicare, oltre alla sentenza impugnata, anche il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, nonché i relativi mezzi di prova.

Opposizioni all'esecuzione. Nel diritto processuale civile le opposizioni all'esecuzione costituiscono rimedi processuali cognitivi volti in generale ad accertare la legittimità dell'attività esecutiva. Il processo esecutivo, infatti, orientato all'attuazione coattiva da parte dello Stato delle obbligazioni civili

rimaste inadempite, non ha funzione e struttura dichiarativa e rimette alle parti l'onere di avviare parentesi cognitive specifiche ogni qual volta ricorra la necessità di accertare situazioni sostanziali o processuali in grado di influire sul processo esecutivo stesso (v. *Esecuzione forzata*). Il codice di procedura civile contempla tre diverse tipologie di opposizione. L'*opposizione all'esecuzione* è riservata alla parte esecutata ed è volta a contestare l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ovvero il fondamento stesso dell'attività esecutiva. Ciò può avvenire lamentando l'inesistenza del diritto sostanziale da porre in esecuzione oppure l'inefficacia o l'inesistenza del titolo esecutivo (v. *Titolo esecutivo*) oppure, ancora, la pignorabilità dei beni. L'*opposizione agli atti esecutivi* è, invece, riservata a tutti coloro che hanno preso parte al processo esecutivo ed è volta a contestare la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo, per cui con essa non si vuole contestare l'esecuzione in sé, ma le modalità con la quale essa si svolge in concreto. L'*opposizione di terzo* all'esecuzione, infine, è il rimedio riservato a colui che non ha assunto la qualità di parte del processo esecutivo (v. *Precetto*) e con il quale il terzo fa valere la proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di pignoramento (v. *Pignoramento*, *Espropriazione forzata*). Le opposizioni ora indicate si svolgono autonomamente rispetto al processo esecutivo ed influiscono su di esso in caso di loro accoglimento (cessazione del processo esecutivo per inesistenza del diritto consacrato dal titolo, dichiarazione di nullità dell'atto, ecc.) o, nel caso in cui ne ricorrano i relativi presupposti, qualora le parti ottengano la sospensione del processo esecutivo in attesa della decisione sull'opposizione.

Oralità. L'o. rappresenta uno dei principi ai quali si ispira il processo civile contemporaneo. Il processo civile dichiarativo, volto all'accertamento giudiziale dei diritti soggettivi sostanziali bisognosi di tutela (v. *Azione*, *Accertamento*), si struttura come una complessa ed articolata attività di cognizione che il magistrato svolge nel contraddittorio tra le parti, alle quali spetta il compito di proporre la domanda, sollevare le eccezioni, allegare i fatti storici rilevanti per la decisione, proporre le prove di cui intendono avvalersi per dimostrare la verità di tali fatti. A seconda delle forme giuridiche con le quali il materiale di causa ora indicato è dedotto all'interno del processo è possibile distinguere tra processo scritto e processo orale. Nel processo scritto la forma delle deduzioni è prevalentemente scritta, nel processo orale, invece, la forma delle deduzioni è prevalentemente orale. Sin dagli inizi del Novecento la scienza giuridica processualciviltistica italiana ed in particolare Giuseppe Chiovenda ha evidenziato i pregi del processo orale rispetto a quello scritto (v. *Chiovenda Giuseppe*). Nel processo civile ispirato all'oralità, infatti, si verrebbe a realizzare un immediato confronto tra le diverse tesi di volta in volta sostenute dalle parti in riferimento alle diverse questioni di fatto e di diritto che debbono essere risolte dal giudice per addivenire alla decisione finale, agevolando la pronta chiarificazione delle stesse. La struttura del processo orale agevola una più attiva partecipazione dell'organo giudicante nella fase della trattazione e

dell'istruzione della causa, in quanto il giudice indirizza e collabora con le parti per una più rapida e sollecita risoluzione della controversia. La contrapposizione tra processo scritto e processo orale non deve, peraltro, essere intesa in senso assoluto. Come rilevato dalla dottrina tradizionale nessun processo è solo scritto o solo orale. Piuttosto occorre verificare quale delle due forme prevale rispetto all'altra e ancor più la funzione che viene assegnata alle due diverse forme all'interno del processo. Anche nel processo orale, infatti, la scrittura ha in primo luogo il compito di preparare la trattazione della causa, preannunciando le difese di cui le parti si intendono avvalere. Espressione tipica di questa funzione sono gli atti introdotti della controversia, ovvero l'atto con il quale l'attore propone la domanda (v. *Citazione, Ricorso*) e l'atto con il quale il convenuto si costituisce in giudizio apprestando le sue difese (v. *Comparsa, Memoria*). In secondo luogo la scrittura risponde ad un'insopprimibile esigenza di documentazione. Il processo verbale rappresenta sotto questo profilo lo strumento tipico attraverso il quale le scritture assolvono al compito di dare certezza al processo garantendo la successiva ricognizione delle precedenti fasi del giudizio (v. *Verbale*). Pur nella compresenza di momenti scritti e momenti orali, peraltro, l'oralità diviene effettivamente principio ispiratore nel processo allorché si coniuga con altri due fondamentali principi: il principio di immediatezza ed il principio di concentrazione. Il principio di immediatezza vuole che il giudice sia in rapporto diretto (per l'appunto non-mediato) con le parti. Applicazione di tale principio è ad esempio la regola secondo cui il giudice deliberante deve essere lo stesso che ha assistito alla discussione della causa. Il principio di concentrazione richiede, invece, che sia il più breve possibile l'arco temporale entro vengono svolte le diverse attività processuali necessarie per rendere la causa matura per la decisione. Come è ovvio, infatti, gli effetti benefici del principio di oralità non possono prodursi se intercorre un lungo lasso temporale tra le diverse udienze. Il trascorrere del tempo andrà inevitabilmente a scolorire i ricordi del giudice e delle parti e la loro attenzione sarà gioco forza riversata sulle scritture processuali.

Parte. Nel diritto processuale civile il concetto di p. svolge un ruolo essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei poteri processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. In generale acquistano la qualità di p. coloro che, come l'attore ed il convenuto, compiono gli atti del processo e sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli atti e dei provvedimenti che appartengono al processo stesso. D'altro canto, la disciplina processuale dà rilievo a tre diverse nozioni di p.: la p. *in senso formale*, che indica il soggetto che compie gli atti del processo; la p. *in senso processuale*, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti degli atti processuali (ad es. delle sentenze di rito, della condanna alle spese); la p. *in senso sostanziale*, che indica, invece, colui che, essendo il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostanziali, ovvero di

accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito (v. *Cosa giudicata*). Generalmente un unico soggetto può operare nel processo acquistando la veste di p. in tutte le tre accezioni ora indicate, ma al ricorrere di certe circostanze ciò non accade. Se il titolare del rapporto controverso è privo di capacità processuale, potrà essere p. del processo in senso processuale e sostanziale, ma gli atti del processo saranno compiuti dal suo rappresentante processuale (v. *Capacità processuale, Rappresentanza*), che acquisterà la veste di p. in senso formale. Diversamente, nelle ipotesi di sostituzione processuale ammesse dal nostro ordinamento (v. *Legittimazione ad agire, Sostituzione processuale*), si realizza una scissione tra colui che compie gli atti del processo e ne subisce gli effetti processuali, il c.d. sostituto processuale, e colui che subisce gli effetti sostanziali del provvedimento conclusivo, il c.d. sostituito. Il primo avrà la veste di p. in senso processuale, il secondo di p. in senso sostanziale.

Petitum. Nel diritto processuale civile il p. costituisce uno degli elementi identificativi oggettivi dell'azione proposta (v. *Cosa giudicata*). Se con il termine *causa petendi* si suole indicare l'insieme delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda (v. *causa petendi*), con il p. si intende portare l'attenzione sul contenuto della domanda stessa, ovvero sul suo oggetto. La domanda di tutela giurisdizionale è rivolta tanto nei confronti del giudice, quanto nei confronti della parte convenuta, sicché, per tradizione, si suole distinguere tra p. *immediato* e p. *mediato* a seconda che si guardi al fenomeno in riferimento al giudice o al convenuto. Con il termine p. *immediato* ci si riferisce al contenuto del provvedimento richiesto al giudice, ovvero alla natura della tutela richiesta (mero accertamento, condanna, ecc.) (v. *Azione, Sentenza*). Con il termine p. *mediato*, invece, ci si riferisce alla cosa oggetto della domanda, ovvero al bene della vita che si vuole ottenere dalla parte convenuta (pagamento del prezzo, consegna del bene mobile, ecc.). Parte della dottrina a tal riguardo preferisce distinguere tra p. *processuale* e p. *sostanziale*. Si contrappone, così, l'oggetto processuale, costituito dal contenuto della tutela richiesta, all'oggetto sostanziale, ovvero il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.

Pubblico ministero. Nel processo civile, ispirato al principio dispositivo, il potere di richiedere la tutela giurisdizionale, il potere di allegare in giudizio i fatti storici rilevanti ed i poteri istruttori ad essi correlati spettano di regola alle parti, cioè a coloro che, titolari del rapporto controverso, possono disporne anche ed in primo luogo sul piano sostanziale (v. *Parte*). Il nostro ordinamento, conosce, però, anche situazioni giuridiche soggettive indisponibili. In tal caso, la tecnica processuale adottata per garantire una loro protezione giurisdizionale effettiva è quella di attribuire al p.m. poteri processuali che consentano un miglior accertamento della verità materiale. In primo luogo la legge prevede espressamente i casi in cui il p.m. è titolare del diritto di azione, potendo – così – dedurre in giudizio la situazione giuridica sostanziale allorquando questa sia

bisognosa di tutela. Ciò accade, ad esempio, in materia di rettificazione degli atti di stato civile e talora in materia di impugnative matrimoniali, controlli in materia societaria, ecc. In secondo luogo il nostro ordinamento determina i casi in cui il p.m. non solo può ma, a pena di nullità, deve intervenire nel processo. Questo avviene innanzitutto in riferimento alle cause che egli stesso può proporre, ma a queste si aggiungono anche altre controversie previste dalla legge, come ad esempio le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ecc. Della pendenza di tali controversie deve essere informato mediante comunicazione degli atti del processo ordinata dal giudice. Il p.m. può, infine, intervenire nel processo civile allorquando vi ravvisa un pubblico interesse. Per quel che riguarda la determinazione dei poteri che il p.m. può spendere nel processo si suole distinguere tra le controversie che egli stesso può proporre (p.m. *agente*) e quelle nelle quali può solo intervenire (p.m. *interveniente*). Nelle prime il p.m. ha tutti i poteri processuali che spettano alle parti sostanziali e li esercita nelle medesime forme a queste riservate. Nelle seconde, invece, si ritiene che il p.m. sia titolare solamente di poteri allegativi ed istruttori.

Preclusione. Istituto giuridico di origine ed applicazione squisitamente processuale volto a garantire l'ordinato e concentrato esercizio dei poteri processuali all'interno del giudizio. Secondo l'impostazione tradizionale la p. costituisce la perdita, o estinzione, o consumazione di un potere processuale che si subisce per il fatto: a) di non aver osservato l'ordine assegnato dalla legge al suo esercizio mediante l'imposizione di termini perentori o mediante l'indicazione di una successione legale predeterminata per il compimento di certe attività; b) di aver compiuto un'attività incompatibile con l'esercizio del potere; c) di aver già esercitato il potere stesso. Si parla anche di principio di p. Ciò avviene per indicare il principio al quale si ispirano i modelli processuali in cui, come accade di regola nel nostro ordinamento, l'itinerario processuale della cognizione appare scansonato da barriere preclusive volte a ordinare lo sviluppo della procedura.

Pregiudiziale (questione). In senso ampio è pregiudiziale ogni questione (v. *Questione*) che si pone in un rapporto di pregiudizialità, ovvero di priorità logico-giuridica, rispetto ad un'altra, la quale è detta dipendente (v. *Pregiudizialità*). Talora il termine viene impiegato in riferimento a questioni che devono essere decise in un altro processo. Si parla allora di pregiudiziale amministrativa, penale, comunitaria, costituzionale, ecc. Particolare rilievo ha l'ipotesi in cui la questione pregiudiziale è rappresentata da un rapporto giuridico suscettibile di autonomo accertamento. In tal caso il giudice chiamato a decidere in via principale la causa dipendente conosce della questione pregiudiziale *incidenter tantum*, ovvero solo ai fini della decisione sulla domanda principale. Viceversa, è tenuto a decidere la questione con efficacia di giudicato

solo se le parti ne fanno domanda o se è richiesto dalla legge (art. 34 c.p.c.). Se della decisione del rapporto pregiudiziale è stato investito un giudice diverso e la riunione non è possibile, l'opportunità di addivenire ad un coordinamento tra le decisioni fa sì che il processo dipendente debba essere sospeso (v. *Sospensione*). Parimenti, se la causa pregiudiziale è già stata definita con sentenza passata in giudicato, il giudice della causa dipendente si uniformerà al giudicato già ottenuto dalle parti sul rapporto pregiudiziale (v. *Cosa giudicata - Autorità di*). Diversa problematica è quella concernente la distinzione tra la questione pregiudiziale e la questione preliminare ai fini della rimessione anticipata in decisione: cfr. *Preliminare - Questione*.

Pregiudizialità. Nesso di priorità logico-giuridica che intercorre tra le diverse questioni che il giudice deve risolvere nel giudizio. In ragione di tale rapporto di priorità in ragione del quale una certa questione, detta *pregiudiziale*, deve essere risolta prima di un'altra, detta *dipendente* (v. *Questione pregiudiziale, Connessione, Questione preliminare*). Questa relazione logico-giuridica non solo detta un preciso ordine all'attività di giudizio, ma ha anche diverse e notevoli influenze sullo svolgimento del processo. Ciò avviene, in particolare, se della decisione della questione pregiudiziale è già stato investito o deve essere investito un altro giudice o se tale questione ha già ricevuto un accertamento passato in giudicato. Nel primo caso il nostro ordinamento processuale ammette strumenti di coordinamento dei giudizi come la riunione, se possibile, o, in alternativa, la sospensione (v. *Sospensione*). Nel secondo caso, invece, il giudice si limiterà ad uniformarsi al giudicato già ottenuto dalle parti sulla questione (v. *Cosa giudicata*).

Preliminare (questione). Questione di merito che nel processo civile, in ragione della sua astratta idoneità a definire il giudizio, consente al giudice di anticipare il passaggio alla fase decisoria. Nel processo civile il giudice può rimettere in decisione la causa quando questa è completamente istruita (art. 188 c.p.c.), oppure quando è matura per la decisione senza la necessità di assumere mezzi di prova (assenza fatti controversi, causa istruita documentalmente, ecc.) (art. 187, I, c.p.c.). Tuttavia, anche in presenza di fatti in relazione ai quali l'assunzione di mezzi di prova sarebbe necessaria, il giudice può senz'altro evitare di procedere all'istruzione se ritiene che il giudizio debba essere chiuso per ragioni di rito, cioè per ragioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza o altre pregiudiziali (art. 187, III, c.p.c.) oppure se sussiste una questione di merito, detta appunto preliminare, che renda parimenti superflua l'istruzione in quanto sulla sua base è comunque possibile accogliere o rigettare nel merito la domanda (art. 187, II, c.p.c.). Ciò accade ad esempio se il diritto controverso è venuto meno per prescrizione. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni il giudice dovrebbe prima accertare che il diritto sia sorto, cioè verificare l'esistenza della fattispecie costitutiva, e, solamente dopo, accertarsi

che il diritto si sia estinto per prescrizione o per altra ragione di diritto sostanziale. Tuttavia il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussista o meno il diritto soggettivo fatto valere; sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (c.d. principio della ragione più liquida). Mentre quindi la questione pregiudiziale si caratterizza per il nesso di priorità logico-giuridica che la lega alle altre questioni che da questa dipendono (v. *Pregiudizialità, Pregiudiziale - Questione*), la questione preliminare è tale sono in ragione della sua astratta idoneità a definire il giudizio giustificando una rimessione anticipata determinata da motivi di economia processuale.

Procedimenti cautelari. Procedimenti giurisdizionali diretti a garantire l'effettività della tutela dichiarativa in quanto volti ad evitare che la durata del processo civile di cognizione possa arrecare un pregiudizio all'attore titolare del diritto soggettivo bisognoso di tutela. Nel nostro ordinamento, fatta salva l'ipotesi in cui si sia già in possesso di un titolo esecutivo (v. *Titolo esecutivo*), il concreto soddisfacimento dei diritti soggettivi violati impone al titolare dello stesso di ricorrere alla tutela dichiarativa per ottenere un provvedimento di cognizione dotato di quella efficacia esecutiva (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, ecc.) che gli consenta di attuare coattivamente il suo diritto (v. *Esecuzione forzata*). D'altro canto, il tempo che occorre fisiologicamente al processo di cognizione per consegnare nelle mani dell'attore un titolo esecutivo giudiziale può arrecare all'attore stesso un danno (*periculum in mora*), che, secondo i casi, può assumere due diverse connotazioni: il danno da infruttuosità e quello da tardività. Nel primo caso il provvedimento cautelare, che viene detto *conservativo*, mira ad evitare che la durata del processo di cognizione renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, ad esempio, il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto. Nel secondo caso il provvedimento cautelare, detto *anticipatorio*, mira ad evitare che il soggetto titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno che successivamente non sarà possibile riparare. Come già indicato il rapporto che intercorre tra i procedimenti-provvedimenti cautelari rispetto al processo di cognizione deve essere qualificato, come insegna la dottrina tradizionale, in termini di *strumentalità*. Da ciò ne deriva, sul piano strutturale, la *provisorietà* del provvedimento cautelare e la *sommarietà* della cognizione che conduce ad esso (v. *amplius infra*). La disciplina comune dei procedimenti cautelari, introdotta con la l. n. 353/90, è prevista agli artt. 669 *bis* ss. c.p.c. e si applica ai sequestri, alle denunce di nuova opera e di danno temuto, ai provvedimenti d'urgenza e, in quanto compatibile, ai procedimenti cautelari previsti dal c.c. o da leggi speciali, nonché, ma solo in riferimento alle disposizioni che disciplinano la riproponibilità della domanda cautelare, anche ai provvedimenti di istruzione

preventiva. La forma della domanda cautelare è il ricorso e può essere proposta sia prima che dopo l'introduzione della causa di merito. Sebbene nel contesto di specifiche regole, per la determinazione del giudice competente il criterio tendenziale seguito dalla legge assegna la competenza cautelare al giudice competente a decidere nel merito la controversia (artt. 669 *ter*- 669 *quinqies* c.p.c.). Nel procedimento cautelare il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione che ritiene indispensabili in relazione ai presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto dell'istanza (art. 669 *sexies*, I, c.p.c.). Se la convocazione della controparte può pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, provvede subito con decreto motivato, fissando una successiva udienza di comparizione per confermare, modificare o revocare con ordinanza i provvedimenti previamente presi col decreto (art. 669 *sexies*, I, c.p.c.). L'efficacia preclusiva dell'ordinanza di rigetto è così disciplinata: se il giudice rigetta per incompetenza o, secondo la lettura prevalente, per altre ragioni di rito, la domanda è liberamente riproponibile; negli altri casi la riproposizione richiede che si verifichino mutamenti nelle circostanze o che vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (art. 669 *septies* c.p.c.). Come detto l'efficacia del provvedimento cautelare è provvisoria ed è disciplinata dalla legge distinguendo la natura o la tipologia della misura ottenuta. I provvedimenti cautelari anticipatori, i provvedimenti d'urgenza, nonché i provvedimenti emessi in seguito alle denunce di nuova opera o di danno temuto perdono la loro efficacia quando l'istante non provvede al versamento della cauzione che condizionava la concessione della misura o quando il giudizio di cognizione dichiara inesistente il diritto soggettivo sottoposto a cautela. Gli altri provvedimenti cautelari perdono efficacia, oltre che nelle due ipotesi ora indicate, anche se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di 60 gg. o nel termine eventualmente minore fissato dal giudice, oppure se tale giudizio si estingue (cfr. artt. 669 *octies* e 669 *novies*). Se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si viene a conoscenza solo successivamente di fatti preesistenti alla concessione della misura, può essere richiesta la revoca o la modifica della stessa (art. 669 *decies*). Inoltre, contro l'ordinanza che concede o nega la misura cautelare, è possibile proporre reclamo per contestare la validità o la giustizia del provvedimento (art. 669 *terdecies*). Il reclamo deve essere proposto entro 15 gg. dall'udienza in cui è stata pronunciata l'ordinanza o altrimenti dalla comunicazione della stessa o, ancora, dalla sua notificazione se anteriore. Il reclamo si svolge in camera di consiglio, davanti al collegio a cui non partecipa il giudice singolo del tribunale pronunciatosi sull'istanza, oppure davanti ad altra sezione della corte d'appello, rispetto a quella già pronunciata, o, in mancanza, davanti alla corte d'appello più vicina. Il giudice investito del reclamo può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, tuttavia il presidente del tribunale o della corte, quando per motivi

sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'attuazione del provvedimento o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. Salvo quando disposto specificamente per i sequestri, l'attuazione dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro avviene con le forme dell'espropriazione forzata in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, di rilascio, di fare o non fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha disposto la misura stessa, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà i provvedimenti opportuni sentite le parti (art. 669 *duodecies* c.p.c.).

Prova. Nel processo civile e nel diritto processuale in generale il termine p. possiede diversi significati. Più frequentemente il termine p. trova impiego per indicare gli strumenti di conoscenza dei fatti storici allegati all'interno del processo e posti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale. In questo senso si parla comunemente di mezzi di prova distinguendo tra p. precostituite e p. costituende. Con le prime si indicano le p. formatesi fuori dal processo: ad es. i documenti (v. *Documento*). Queste si acquisiscono al giudizio con la semplice produzione. Le p. costituende, invece, sono quelle che devono formarsi all'interno del processo ed implicano perciò un'attività processuale, detta istruzione probatoria, specificamente indirizzata alla formazione del mezzo di prova: ad es. l'ispezione o la dichiarazione testimoniale (v. *Testimonianza*). Le p. si dividono, poi, tra p. dirette e p. indirette (o rappresentative). Con le prime il giudice percepisce direttamente, ovvero con i propri sensi, il fatto allegato: si pensi all'ispezione disposta per accertare lo stato di taluni luoghi rilevante per la decisione. Nelle p. indirette, invece, tra la percezione del giudice ed il fatto si interpone uno strumento rappresentativo, come ad esempio il documento o la dichiarazione testimoniale. In tal caso sorge il problema di valutare l'attendibilità dello strumento. Di regola tale giudizio di attendibilità è rimesso liberamente al giudice secondo il suo prudente apprezzamento (v. *Testimonianza*), ma in taluni casi (v. *Documento*) è la legge stessa a determinare la piena attendibilità del mezzo di prova vincolando l'organo giudicante. In questo caso si parla di p. legali. Con il termine p. ci si può riferire, peraltro, anche al procedimento tramite il quale gli strumenti di conoscenza si formano o si acquisiscono o all'attività logica che conduce alla verifica del fatto. Un esempio è offerto dalla c.d. p. indiziaria o critica, che indica il procedimento logico complesso mediante il quale dalla prova di un fatto secondario (ovvero di un fatto non appartenente alla fattispecie dedotta in giudizio) si può risalire alla prova di un fatto principale. Ciò accade frequentemente quando non è possibile acquisire direttamente la prova del fatto principale: si pensi ai c.d. fatti psichici, come il requisito del dolo. Con il termine p. si suole, infine, indicare il risultato stesso dell'attività logico-conoscitiva volta a diradare l'incertezza circa l'esistenza del fatto. Si parla, così,

di prova positiva o negativa (o contraria) a seconda che si dimostri l'esistenza o l'inesistenza del fatto. Le regole che nel processo civile disciplinano in generale i rapporti tra giudice e parti e tra le parti stesse riguardo alla prova dei fatti giuridici sono le seguenti. In primo luogo il principio dispositivo a cui si ispira il nostro ordinamento processuale impone che, salvo le ipotesi specificamente previste dalla legge, il giudice debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Queste sono onerate della prova dei fatti storici rispettivamente allegati, ad eccezione dei fatti notori, cioè appartenenti alla comune esperienza e, nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, dei fatti pacifici, cioè non controversi. D'altro canto, per il principio di acquisizione, una volta che un mezzo di prova sia entrato regolarmente nel processo, tale mezzo di prova può essere utilizzato dal giudice indipendentemente dalla parte che se ne era originariamente avvalsa. Per il principio di tipicità delle prove, salvo eccezioni, le parti possono utilizzare nel processo solo i mezzi di prova previsti e disciplinati dal nostro ordinamento con la conseguenza che spetta al giudice non solo valutare la rilevanza del mezzo di prova, ovvero l'astratta idoneità dello stesso a dimostrare l'esistenza di un fatto appartenente alla fattispecie dedotta in giudizio, ma anche la sua ammissibilità, ovvero il rispetto delle regole che il nostro ordinamento impone per l'utilizzo di ciascun mezzo di prova.

Questione. Nella teoria generale del processo civile (Menestrina, Chiovenda) l'attività di giudizio consiste nella soluzione di tutti i punti in fatto e in diritto da cui dipende la decisione. Quando tali punti sono controversi vengono detti questioni. Le questioni possono avere diversa natura. In primo luogo è possibile distinguere le questioni di fatto, ovvero quelle concernenti le circostanze storico-fattuali che rilevano all'interno del processo, dalle questioni di diritto, ovvero tutte quelle relative all'interpretazione o all'applicazione di norme di legge. È poi possibile distinguere tra questioni di rito e questioni di merito. Le prime si riferiscono al processo, come fenomeno giuridico autonomo dal rapporto sostanziale oggetto della controversia. Le questioni di merito attengono, invece, a quest'ultimo. Particolare rilievo hanno poi le questioni *pregiudiziali*, nonché anche le questioni *preliminari*; sul punto, v. *Pregiudiziale (Questione)*; *Preliminare (Questione)*.

Ricorso. Atto processuale di parte rivolto al giudice con funzione di impulso processuale. In genere il r. rappresenta la forma delle istanze che la parte indirizza al giudice al di fuori dell'udienza. Ciò avviene nel processo di cognizione, dove ad esempio con il r. la parte può sollecitare provvedimenti ordinatori, avanzando istanze per l'abbreviazione di termini o per l'anticipazione dell'udienza. Questa funzione risulta potenziata nel processo esecutivo in cui sovente l'intervento del giudice deve essere provocato dalla parte interessata. Per questa ragione il r. assume la forma tipica (art. 486 c.p.c.)

che l'ordinamento prevede per la proposizione al giudice dell'esecuzione delle istanze, come ad esempio quella di vendita o assegnazione, nonché anche delle domande, come ad esempio accade nell'opposizione all'esecuzione quando queste devono essere proposte direttamente al giudice dell'esecuzione stesso (v. *Opposizioni all'esecuzione*). In quest'ultimo caso, peraltro, il r. assume precisamente la funzione di atto introduttivo del giudizio. D'altro canto questa funzione è assegnata al r. anche in altri ambiti. Significativo è il caso del processo di cognizione riservato alla decisione delle controversie di lavoro nel quale la domanda si propone con ricorso (art. 414 c.p.c.) anziché con la tecnica ordinaria della citazione ad udienza fissa (v. *Citazione*). In questo caso il contenuto dell'atto introduttivo risulta privo della *vocatio in ius*, in quanto il r. va subito depositato in cancelleria e spetta successivamente al giudice emettere un decreto di fissazione dell'udienza che l'attore notificherà al convenuto assieme al r. Inoltre, il r. è la forma tipica per l'introduzione dei procedimenti cautelari (art. 669 *bis* c.p.c.) e di quelli camerali (art. 737 c.p.c.), nonché – anche – per l'introduzione del giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione (art. 360 c.p.c.). Come atto di parte il contenuto del r. deve osservare le prescrizioni di forma richieste in generale dall'art. 125 c.p.c. (v. *Atto processuale*). La diversa funzione che l'ordinamento può assegnare al r. impone, peraltro, di riferirsi alle diverse disposizioni che ne disciplinano il contenuto nei diversi ambiti in cui esso è previsto.

Rimessione in termini. Istituto del processo civile diretto ad attribuire in titolarità ad una delle parti un potere processuale previamente estintosi in quanto non esercitato nel termine previsto dalla legge a pena di decadenza. Il nostro ordinamento prevede come regola generale la rimessione in termini allorché la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile (art. 153, II, c.p.c.). Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di rimessione. La rimessione in termini opera nei confronti della parte costituita che sia incorsa in decadenze, ma anche a favore del contumace. In riferimento alla posizione del contumace, peraltro, sussistono regole specifiche che devono essere lette ed integrate alla luce di quanto dispone l'art. 153 c.p.c. Più in particolare il contumace costituitosi tardivamente è rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (art. 294 c.p.c.). A questa previsione si aggiunge, poi, la regola prevista dall'art. 329, II, c.p.c. secondo cui non si applica il termine lungo previsto per proporre le impugnazioni ordinarie (un anno dalla pubblicazione della sentenza) nei confronti del contumace allorché questi dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o per nullità della notificazione della citazione stessa o degli atti che devono essere comunque notificati alla parte contumace (v. *Contumacia*). Particolari applicazioni

dell'istituto si riscontrano, infine, in materia di decreto ingiuntivo e procedimento per convalida di fratto, laddove è consentita l'opposizione tardiva (artt. 650 e 668 c.p.c.), ovvero oltre i termini previsti dal legislatore a pena di decadenza, alla parte che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, nonché alla parte che provi di non aver potuto comunque opporsi per caso fortuito o forza maggiore. In generale la funzione dell'istituto è quella di compensare la perdita di elasticità processuale che si verifica allorché il legislatore, per garantire lo svolgimento ordinato del processo, impone alle parti l'esercizio dei poteri processuali entro termini perentori (v. *Preclusione, Termine*).

Sentenza. Provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice civile, nel processo di cognizione, decide la causa, assolvendo il suo dovere di pronunciarsi sulle domande proposte e le eccezioni sollevate dalle parti. In ragione della natura tipicamente decisoria del provvedimento, le prescrizioni di forma-contenuto dell'atto (v. *Atto processuale*) sono ispirate ad una maggiore solennità rispetto all'ordinanza e al decreto. Più in particolare la s. è pronunciata «In nome del popolo italiano» e reca intestazione «Repubblica italiana». Deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, l'indicazione delle parti e dei difensori, le conclusioni del p.m. e delle parti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. Se il giudice è collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Di regola la decisione è assunta o deliberata nel segreto della camera di consiglio e successivamente è resa pubblica mediante il deposito della s. in cancelleria; tuttavia, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, è previsto che il giudice possa dare immediata lettura del dispositivo udienza con contestuale lettura delle concise ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione. In tal caso la s. si ha per pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del processo verbale sul quale la decisione è trascritta. In quanto atto tipicamente decisorio la s. ha la funzione elettiva di statuire nel merito definendo il giudizio. In tal caso la s. conterrà l'accertamento (ma v. più dettagliatamente *infra*) del rapporto giuridico fatto valere dalle parti chiudendo il giudizio davanti al giudice che l'ha pronunciata e sarà detta per la tale ragione s. *definitiva di merito*. Tuttavia il giudizio può anche chiudersi in rito (come nel caso difetti la giurisdizione del giudice adito), ovvero senza che il giudice si pronunci nel merito della causa, dando così luogo ad una s. *definitiva di rito*. Il nostro ordinamento prevede poi la possibilità che durante il processo il giudice decida con sentenza solo alcune delle questioni di rito o di merito che devono essere risolte per addivenire alla decisione finale, si avranno così s. *non definitive* di rito o di merito. La particolarità di tali sentenze sta nel fatto che, non definendo il giudizio, non spogliano il giudice del dovere di pronunciarsi sulla domanda e il giudizio deve

proseguire verso la sua definizione. Un'ipotesi particolare è costituita dalla s. *parziale*, anche detta *parzialmente definitiva*, che ricorre allorché, in un processo nel quale sono state proposte più domande, il giudice si pronuncia soltanto su alcune di queste. Per quel che riguarda il regime di stabilità del provvedimento, la s., anche non definitiva, è comunque irrevocabile, cioè non può essere revocata da parte dal giudice che l'ha pronunciata e può essere messa in discussione dalle parti solamente mediante i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (v. *Impugnazioni, Giudicato - passaggio in*). Se la sentenza presenta omissioni, errori materiali o di calcolo, cioè si è verificato un errore nella manifestazione della volontà del giudice, la s. può essere sottoposta a correzione. Per quel che infine riguarda l'efficacia della s., questa dipende dalla domanda proposta e dalla specifica natura dell'azione di cognizione esercitata (v. *Azione*). Si potranno, così avere, sentenze di accertamento mero (v. *Accertamento*), di condanna (v. *Condanna*) e costitutive (v. *Costitutiva-azione*).

Sospensione. Temporaneo arresto del processo civile disposto dal giudice nell'attesa che riceva definizione una questione da cui dipende la decisione della controversia. Il nostro ordinamento prevede diverse ipotesi di sospensione. La s. *necessaria*, anche detta *propria*, ricorre quanto davanti a diverso giudice ma tra le stesse parti pende una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). Ciò più precisamente accade quando sul piano sostanziale due diritti sono connessi per pregiudizialità-dipendenza (v. *Connessione, Pregiudizialità, Pregiudiziale - Questione*) e la riunione delle diverse controversie non può essere disposta. Secondo una lettura maggiormente restrittiva la s. sarebbe necessaria solo se il rapporto pregiudiziale deve essere accertato con efficacia di giudicato per volontà della legge o su richiesta delle parti. Se, peraltro, il rapporto pregiudiziale è stato definito con sentenza e questa è soggetta ad impugnazione, il giudice può sospendere il processo (art. 337, II, c.p.c.). Si discute, peraltro, se la sentenza in questione debba essere già passata in giudicato o meno. Ipotesi particolari di sospensione si possono verificare in diverse altre ipotesi. Ad esempio quando è proposto regolamento di competenza o di giurisdizione davanti la Corte di cassazione, quando è stato ricusato il giudice adito, se è stata proposta querela di falso in appello o davanti al giudice di pace, se si verifica la rimessione alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità di una norma di legge o alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione di una norma comunitaria, ecc. In questi casi si parla di s. *impropria* perché la questione pregiudiziale da cui dipende la decisione della causa non è suscettibile, come in quella necessaria, di costituire un autonomo oggetto di accertamento. Oramai in disuso la s. *concordata*, in virtù della quale il processo viene sospeso su richiesta congiunta delle parti per un periodo non superiore a quattro mesi. La s. è disposta dal giudice con ordinanza. Durante la s. non possono essere compiuti gli atti del processo. I termini in corso sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere dalla ripresa del processo (art. 298 c.p.c.), cioè dal momento in cui quest'ultimo

è riassunto. Se la riassunzione non avviene nei termini perentori previsti dalla legge il processo si estingue (v. *Estinzione*).

Sostituzione processuale. Eccezione espressamente prevista dalla legge al principio generale vigente nel nostro ordinamento secondo cui il potere di proporre la domanda per la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi spetta al titolare sostanziale degli stessi (v. *Legittimazione ad agire*). Nella s. p. un soggetto terzo al rapporto sostanziale (c.d. *sostituto processuale*) può far valere un diritto altrui (del c.d. *sostituto processuale*) in nome proprio (art. 81 c.p.c.). Con la s. p. si realizza, quindi, una deroga al criterio ordinario di determinazione del legittimato ad agire; deroga giustificata da diversificate ragioni giuridiche. Nell'azione surrogatoria, ad esempio, il creditore può far valere in giudizio il credito che il suo debitore ha nei confronti di un terzo qualora il debitore trascuri di esercitare le azioni che gli spettano per tutelare il proprio diritto (art. 2900 c.c.). In questo caso al creditore si attribuisce il diritto di azione come strumento di garanzia e conservazione del proprio credito. Nella successione a titolo particolare nel diritto controverso l'avente causa può intervenire nel processo volontariamente (v. *Intervento*), ma se ciò non avviene egli subisce comunque gli effetti della decisione finale in qualità di sostituto processuale (art. 111, comma 4, c.p.c.). Ciò avviene allo scopo di evitare che la pendenza del giudizio non costituisca un ostacolo alla piena disposizione dei propri diritti anche quando questi sono oggetto di controversia in un processo. In assenza di una regola generale la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla posizione processuale del sostituto ed in particolare se questi debba prendere parte al processo in qualità di litisconsorte necessario. L'opinione maggioritaria propende per la soluzione positiva muovendo da una lettura analogica della disciplina prevista in materia di azione surrogatoria, ove il debitore è appunto litisconsorte necessario nel giudizio tra creditore e *debitor debitoris* (v. *Litisconsorzio*). Una conferma a tale soluzione si ritiene possa essere ricavata dai principi costituzionali in materia di diritti di azione e di difesa previsti in particolare all'art. 24, co. 1 e 2, Cost.

Termine. Distanza temporale fra un atto e l'altro del procedimento. Il processo costituisce un fenomeno giuridico che si spiega nel tempo mediante una serie, detta procedimentale, di atti, che sono espressione dell'esercizio dei poteri processuali attribuiti alle parti e al giudice. La fissazione di termini per il compimento delle attività processuali costituisce lo strumento adottato dal legislatore per intervenire sui tempi del processo. Nel processo civile i termini per il compimento degli atti sono stabiliti dalla legge, o, se questa lo permette, dal giudice, anche a pena di decadenza (art. 141 c.p.c.). A seconda della funzione assegnata ai t., questi si distinguono in t. *dilatori* o *acceleratori*. Con i primi si vuole evitare che tra due attività processuali intercorra un lasso di tempo eccessivamente breve. Si pensi ai t. *a comparire*, ovvero al numero di

giorni liberi che devono intercorrere tra il giorno di notificazione della citazione e la data di fissazione dell'udienza (v. Citazione). Con i secondi, invece, si mira ad accelerare i tempi del processo. Secondo la conseguenza che l'ordinamento fa discendere dall'inosservanza del termine, i t. acceleratori sono detti *perentori* o *ordinatori*; solo nel primo caso, infatti, ovvero in riferimento ai t. perentori, la decorrenza del termine comporta la decadenza dal potere cui si riferiscono (v. *Preclusione*) e per tale ragione la natura perentoria del termine deve essere espressamente prevista dalla legge. Inoltre, i t. perentori non possono essere abbreviati o prorogati, a differenza degli ordinatori che il giudice, prima della scadenza, può prorogare o abbreviare anche d'ufficio. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, osservando il calendario comune, ma va escluso anche il giorno di scadenza se la legge si riferisce ad un certo numero di *giorni liberi*. I giorni festivi vanno computati nel termine. Se il termine scade di giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno feriale. Parimenti accede per gli atti processuali svolti fuori dall'udienza i cui t. scadono il sabato. Tutti i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre (l. n. 742/69). La parte che è incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può essere rimessa in termini (v. *Rimessione in termini*).

Terzo. Nel diritto processuale civile è terzo colui che non ha acquistato la qualità di parte nel processo (v. *Parte*). All'interno dell'ampia categoria dei terzi, è però possibile operare diverse distinzioni valutando il rapporto che intercorre tra il processo (e più precisamente i suoi effetti) e la sfera giuridica del terzo. In primo luogo vi sono i terzi c.d. indifferenti, ovvero coloro la cui sfera giuridica non risulta toccata in alcun modo dagli esiti e dagli effetti del giudizio, in quanto non sussiste relazione alcuna tra i diritti di cui sono titolari e il rapporto dedotto ad oggetto del giudizio. Per tradizionale impostazione dottrinale, non subiscono gli effetti della sentenza nemmeno i terzi litisconsorti necessari pretermessi, cioè coloro che, stando alle regole in materia di litisconsorzio necessario, avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (v. *Litisconsorzio*). All'opposto, vi sono categorie di terzi che, in deroga al principio di relatività del giudicato, subiscono gli effetti di accertamento della sentenza. Tali ipotesi ricorrono allorquando il nostro ordinamento ammette l'estensione *ultra partes* dell'efficacia della decisione (v. *Cosa giudicata - autorità di*). Posizione ancora differente occupano i terzi, che, titolari di diritti autonomi, incompatibili e prevalenti rispetto al diritto in contesa, pur non essendo investiti dal giudicato, possono subire un pregiudizio pratico dall'esecuzione della sentenza, ovvero il c.d. danno da esecuzione. Ampi sono i rimedi che il terzo può esercitare per difendersi dagli effetti pregiudizievoli che gli derivano dalla sentenza di merito resa *inter alios*. In via preventiva il terzo può spiegare intervento volontario nel processo per ottenere una decisione a sé favorevole (v. *Intervento*). Al litisconsorte necessario pretermesso è consentito di intervenire finanche in grado di appello. In via successiva, ovvero per rimuovere la sentenza

sfavorevole, il terzo, se ne ricorrono i presupposti, può impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo (v. *Opposizione di terzo*).

Trattazione. Nel processo civile la t. costituisce l'insieme delle attività processuali prevalentemente volte alla fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, ovvero delle domande e delle eccezioni su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e bisognosi di prova. Nel nostro ordinamento, grazie alle barriere preclusive che regolano lo svolgimento del processo (v. *Preclusione*), la trattazione assume una sua propria autonomia strutturale, cioè costituisce una specifica *fase* del processo di cognizione; fase che segue la fase introduttiva ed anticipa quella istruttoria. Si svolge di regola in forma orale, in udienza, dinanzi al giudice istruttore e sotto la sua direzione (artt. 180 e 183 c.p.c.). La t. costituisce uno dei momenti centrali del processo durante il quale il giudice, esercitando il suo dovere di collaborazione con le parti, richiede alle stesse i chiarimenti che reputa necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183, comma 4, c.p.c.). Può interrogarle liberamente sui fatti di causa (art. 117 c.p.c.) e, se le parti lo richiedono congiuntamente, può procedere al tentativo di conciliazione (art. 185 c.p.c.). Durante questa fase, poi, è consentito alle parti di apportare talune modifiche alla strategia processuale sinora seguita (art. 183, comma 5-6, c.p.c.), ovvero, sia l'attore che il convenuto, possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. L'attore può altresì proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte da convenuto, nonché essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo nel caso in cui tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. L'esercizio di tali poteri può avvenire o in forma orale, cioè durante l'udienza, oppure, se richiesto dalle parti, anche in forma scritta all'interno di memorie da depositarsi entro i termini perentori fissati dal giudice.

Ultrapetizione. Vizio della decisione causato dalla violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Tale regola costituisce un corollario del principio della domanda (art. 99 c.p.c.), secondo cui la tutela giurisdizionale è prestata solo su domanda di parte, ed impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Il giudice civile è, dunque, tenuto a pronunciarsi sulla domanda per non incorrere nel vizio da omessa pronuncia, ma al contempo nell'esercizio del suo potere decisorio non può esorbitare i limiti segnati da questa. Secondo un'impostazione classificatoria più rigorosa occorrerebbe distinguere tra *ultra*-petizione ed *extra*-petizione. Il primo vizio si verificherebbe quando il giudice, pronunciandosi sulla domanda, riconosca più di quello che l'attore ha richiesto. Il secondo vizio si verificherebbe, invece, quando il giudice si pronuncia su una domanda diversa da quella proposta.

Urgenza (provvedimenti di). Provvedimenti cautelari volti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, evitando che il tempo occorrente a far valere il proprio diritto nel processo ordinario di cognizione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile (art. 700 c.p.c.). I provvedimenti d'urgenza costituiscono misure cautelari residuali, in quanto possono essere concesse solo se l'ordinamento giuridico non prevede un provvedimento cautelare tipico volto a tutelare il diritto fatto valere in riferimento al possibile pregiudizio lamentato (v. *Provvedimenti cautelari*) oppure se il diritto da sottoporre a cautela non può essere fatto valere in forme sommarie decisorie (v. *Decisorio - Provvedimento*). Inoltre i provvedimenti d'urgenza sono provvedimenti cautelari atipici, in quanto non sono destinati dalla legge alla tutela di una specifica classe di diritti soggettivi, né sono volti a paralizzare pregiudizi specifici. Anche il contenuto della misura risulta determinato solo in senso teleologico, ovvero in relazione alla sua idoneità ad assicurare gli effetti della decisione di merito. Ruolo centrale nell'applicazione del rimedio riveste, peraltro, la determinazione dell'esatta natura del pregiudizio che consente la concessione del provvedimento. Oltre ad essere imminente, infatti, il pregiudizio deve qualificarsi anche come irreparabile. Si è molto discusso sul concetto di irreparabilità. Autorevole dottrina l'ha riferita solo ai diritti assoluti, in ragione del potere immediato sul bene che spetta al titolare del diritto. Altri l'hanno riferita alla natura infungibile del bene oggetto del diritto. Le interpretazioni più ampie ed attuali ritengono che l'irreparabilità ricorra in ogni occasione in cui la tutela giuridica risarcitoria o reintegratoria, operando *ex post*, non sia comunque idonea a far conseguire al titolare del diritto il pieno soddisfacimento dell'interesse tutelato. Ciò si verifica in particolar modo nei diritti a contenuto non patrimoniale, come ad esempio i diritti della personalità, o anche in quei diritti che, pur avendo contenuto patrimoniale hanno comunque funzione non patrimoniale, come ad esempio il diritto alla retribuzione del lavoratore dipendente.

Vendita forzata. Istituto del processo esecutivo civile diretto a trasferire all'acquirente i diritti sul bene pignorato che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione con lo scopo di convertire in denaro liquido i beni del debitore per soddisfare i diritti dei creditori. La vendita avviene sotto l'impulso del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. L'istanza di vendita deve essere proposta al giudice dell'esecuzione dopo 10 e non oltre 90 gg. dal pignoramento (salvo per i beni deteriorabili), pena la sua perdita di efficacia. Il giudice provvede fissando l'udienza per l'audizione delle parti, durante la quale queste ultime possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita (o dell'assegnazione; v. *Assegnazione*), nonché proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi. Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di v.f. Nell'espropriazione dei beni mobili (presso il

debitore o presso terzi; artt. 529 ss. e 552 ss.) la v.f. può avvenire a mezzo commissionario, mediante trattativa privata, oppure all'incanto (cioè all'asta), affidandola al cancelliere, o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato. Per i beni mobili registrati è possibile delegare le operazioni di v. all'istituto vendite giudiziarie o ad un professionista (notaio, avvocato, commercialista) iscritto nell'apposito elenco tenuto presso il tribunale. Per quel che riguarda i crediti oggetto di espropriazione, questi devono essere assegnati ai creditori intervenuti se già scaduti o se scadono entro 90 gg.; se scadono oltre i 90 gg. possono essere assegnati o venduti. Nell'espropriazione dei beni immobili (artt. 567 ss.), la liquidazione del bene avviene con la v. senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita ad incanto. Per quel che riguarda gli effetti della v.f. questa trasferisce all'acquirente i diritti che sul bene spettavano a colui che ha subito l'espropriazione (art. 2919 c.c.). Grazie all'effetto purgativo, poi, i beni immobili vengono acquistati liberi dai pesi e dalle ipoteche che gravavano su di esso (art. 586 c.p.c.). Il particolare regime di circolazione dei beni mobili (cfr. art. 1153 c.p.c.) può condurre al perfezionamento di acquisti a titolo originario. In questo caso l'acquirente in buona fede che entra in possesso del bene espropriato può divenire titolare di un diritto che previamente spettava ad un terzo, cioè, in deroga alla comune efficacia traslativa a titolo derivativo della v., ad un soggetto diverso dal debitore (v. *Opposizioni all'esecuzione*).